



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1846

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Ricalibrazione sperimentale del DMV da rilasciare da alcune opere di presa afferenti grandi derivazioni idroelettriche titolate a Hydro Dolomiti Energia s.r.l.. Approvazione di una nuova tabella di ricalibrazione sperimentale dei rilasci di DMV e attuazione di quanto disposto dall'art. 23 ter, comma 3 bis, della L.P. 6 marzo 1998, n. 4.

Il giorno **05 Ottobre 2018** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica quanto segue.

In attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 463/1999, in attesa che a livello provinciale venisse effettuata la classificazione dei corpi idrici e fossero individuate le azioni per il mantenimento ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità, i concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche sono stati obbligati, dal giugno 2000, ad attuare i rilasci dalle opere di presa delle portate d'acqua nella misura di 2 l/s per kmq di bacino sotteso. A decorrere dal 1 gennaio 2009 è stato fatto loro obbligo di aumentare i rilasci in aderenza ai maggiori valori di DMV stabiliti in relazione alla cartografia del capitolo III.6.3 del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), nel frattempo reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006, tenendo conto di criteri di significatività e/o di accorpamento espressi nella d.G.P. n. 1554/2007. In tale contesto, il PGUAP ha per altro introdotto la possibilità di apportare variazioni dei valori di DMV, purché nel rispetto delle finalità del medesimo Piano generale ed in esito ad attività di studio, sperimentazione e verifica degli effetti.

Le attività di studio susseguitesesi nel tempo hanno condotto all'approvazione nel 2013 del Bilancio idrico su scala provinciale (d.G.P. n. 1996/2013) e nel 2015 del primo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (d.G.P. n. 233/2015), dove è stato definito lo stato qualitativo per ciascun corpo idrico del territorio provinciale e stabiliti gli indirizzi per il raggiungimento ed il mantenimento dell'obiettivo di qualità "buono", con ciò concludendo la prevista attività di classificazione dei corpi idrici.

Sulla base delle previsioni dell'art. 9, commi 5 e 6 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), nonché sulla base di quanto emerso dal Bilancio idrico, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1798 del 14 ottobre 2016, ha inteso avviare una fase di ricalibratura sperimentale dei valori delle portate oggetto di rilascio per il DMV da talune opere di presa, insistenti su corpi idrici classificati in stato "buono", afferenti alcune grandi derivazioni idroelettriche esistenti titolate a Hydro Dolomiti Energia s.r.l. (HDE). Per questo motivo, in applicazione della deliberazione n. 1798/2016, è stato sottoscritto in data 14 novembre 2016 un accordo con la società concessionaria che prevedeva l'implementazione della sperimentazione della ricalibratura, accompagnata - per l'intera sua durata - da un attento monitoraggio dei suoi effetti sulla quantità e sulla qualità dei corsi d'acqua individuati attraverso un controllo sugli elementi principali dell'ecosistema e degli habitat. La riduzione sperimentale avrebbe avuto inizio applicando i valori di rilascio individuati nella Tabella A allegata alla stessa deliberazione n. 1798/2016. Veniva previsto che i monitoraggi venissero eseguiti secondo dei Piani di monitoraggio sviluppati in base alle *Linee guida per la definizione dei piani di monitoraggio* predisposte da APPA e approvate con la stessa deliberazione n. 1798/2016; era altresì previsto che detti piani sarebbero stati approvati dall'APPA prima dell'avvio della sperimentazione. Gli oneri del monitoraggio erano posti in carico al concessionario HDE il quale, inoltre, si impegnava a mettere a disposizione parte delle risorse generate dalla fruizione a scopo idroelettrico delle portate di rilascio rimodulate rispetto a quelle imposte dal 1 gennaio 2009, ai fini della realizzazione di un piano di opere e di attività aggiuntive per consentire il miglioramento, la riqualificazione ed una migliore fruizione collettiva ai fini pubblici dei tratti di fiume e dei territori limitrofi interessati dagli stessi e dagli impianti medesimi.

Dopo l'assunzione della deliberazione n. 1798/2016, l'Amministrazione provinciale ha anche attivato un percorso di partecipazione pubblica sulla tematica, durante il quale ha interloquuto con numerose realtà territoriali portatrici di interesse, in particolare con i comuni, le comunità territoriali e con le associazioni ambientaliste, del turismo e dei pescatori.

Durante questa fase, è stato chiarito il percorso che gli strumenti della pianificazione settoriale adottati dalla Provincia hanno definito e le azioni che nel tempo sono state avviate sia sulle grandi derivazioni che sulle piccole derivazioni al fine di consentire il raggiungimento di uno stato qualitativo buono per tutti i corsi d'acqua trentini e per identificare un quantitativo di rilascio appropriato. E' stato chiarito anche che nelle regioni vicine (Lombardia e Bolzano) sono in corso

sperimentazioni per ricalibrare i rilasci individuati a priori negli strumenti di pianificazione. Inoltre, è stata data informativa in ordine alle risorse generate dall'attività delle grandi centrali idroelettriche a favore del sistema pubblico (il sistema dei sovraccanoni statali e dei canoni, la fornitura di energia elettrica gratuita destinata ai servizi pubblici, i benefici provinciali della proroga decennale) ed è stato altresì rappresentato lo scenario di riferimento dei valori economici in gioco per i prossimi anni.

In questa fase sono emersi orientamenti diversi da parte di vari soggetti (sia pubblici che di interesse collettivo, organizzati o meno) in ragione dell'interesse da ciascuno manifestato rispetto all'uso delle acque. A riguardo, tra tutte, vale ricordare come, per le concessioni di Santa Massenza (GDI 22 SA) e di Boazzo-Cimego-Storo (GDI 26 CH), tutti i comuni interessati hanno chiesto alla Giunta di non procedere alla ricalibrazione dei rilasci (nota prot. PITRE n. 96975 dd. 20.02.2017).

In esito del processo partecipativo, tenuto conto in particolare di tutte le osservazioni raccolte nell'ambito dei numerosi incontri che si sono succeduti sul territorio, l'Amministrazione provinciale ha presentato nel maggio 2017 al Consiglio delle autonomie locali (CAL) un nuovo scenario di ricalibrazione dei DMV, nel quale si opera una definizione di rilasci di DMV secondo nuovi criteri al fine di limitare la riduzione massima del rilascio applicato nel 2009. Sul punto il CAL, pur prendendo atto del processo che aveva condotto la Provincia alla revisione del DMV e della possibilità di effettuare la ricalibrazione dei rilasci secondo una modalità più prudente rispetto a quella individuata nella d.G.P. n. 1798/2016, ha rappresentato l'orientamento del sistema dei comuni e delle comunità - anche ad espressione delle realtà territoriali interessate - al mantenimento degli attuali quantitativi idrici, anche, tra le altre cose, al fine di consolidare attività a valenza economica, sviluppatasi a partire dal 2009 lungo i corsi d'acqua, collegate a usi diversi dell'acqua rispetto a quello idroelettrico (pesca sportiva, fruibilità turistica e del paesaggio).

In coerenza con il parere espresso dal CAL, con legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3 il Consiglio provinciale ha quindi introdotto una specifica disposizione (comma 3 bis) nell'articolo 23 ter della L.P. n. 4/1998 prevedendo che per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in essere alla data di entrata in vigore del comma 3 bis, in caso di ricalibratura dei DMV da rilasciare dalle opere di presa rispetto a quelli individuati in base alla cartografia di cui al capitolo III.6.3 del PGUAP, la Giunta provinciale, sentiti i comuni e le comunità interessati, può escludere l'applicazione della ricalibratura dei DMV, quando il mantenimento della portata in alveo è necessario a soddisfare altri usi diversi da quelli necessari per gli obiettivi di qualità, quali, per esempio, quelli connessi all'esercizio di attività sportive e alla fruibilità del paesaggio per scopo turistico. In questo caso, le somme dovute ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lett. a) e lett. e) sono rideterminate in ragione del mancato incremento della potenza nominale media di concessione in base a criteri definiti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale tiene conto della rideterminazione nella definizione dei criteri di riparto prevista dall'art. 1 bis 1, comma 15 septies, relativi ai comuni per il cui territorio è stata esclusa la ricalibratura del DMV. Il comma si applica anche quando la ricalibratura del DMV ha carattere sperimentale.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23 ter, comma 3 bis della L.P. n. 4/1998, con il presente provvedimento, si intende:

- 1) definire e quindi approvare, considerato l'esito del processo partecipativo attivato e degli approfondimenti ulteriori condotti al fine di assicurare, in ogni caso, il mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque - di cui si dà conto nello studio tecnico predisposto a cura dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dell'Agenzia per le risorse idriche e l'energia -, il nuovo scenario per la ricalibratura sperimentale dei rilasci d'acqua per il DMV da alcune opere di presa di HDE;
- 2) escludere, sentiti i comuni e le comunità interessati, l'applicazione della ricalibratura dei DMV, in relazione alla manifestata esigenza di mantenimento della portata in alveo necessario a soddisfare

altri usi a forte valenza anche economica per i territori interessati, quali, per esempio, quelli connessi all'esercizio di attività sportive e alla fruibilità del paesaggio per scopo turistico;

3) definire – ai sensi del secondo periodo del comma 3 bis dell'art. 23 ter della L.P. 4/1998– i criteri per rideterminare le somme dovute dai concessionari interessati ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettere a) ed e) della medesima legge provinciale;

4) definire – ai sensi del terzo periodo del citato comma 3 bis dell'art. 23 ter – i criteri di ripartizione di cui all'articolo 1 bis 1, comma 15 septies della L.P. n. 4/1998 a favore dei comuni e comunità territoriali del “canone aggiuntivo” di cui alla lettera a) del comma 15 quater e del “canone ambientale” di cui alla lettera e) del medesimo comma 15 quater.

Per quanto attiene il predetto punto 1), la Tabella 1, allegato Sub A al presente provvedimento e sua parte integrante e sostanziale, identifica i nuovi valori sperimentali della ricalibrazione dei rilasci per i DMV, sulla base dello studio tecnico sopra richiamato, che si propone ora di approvare, superando quelli di cui alla d.G.P. n. 1798/2016.

Per quanto attiene il punto 2), si richiama quanto già rappresentato dal Consiglio delle Autonomie Locali nella nota datata 17 maggio 2017 (protocollo PAT n. 277927 del 18/05/2017) e quanto emerso dal processo partecipativo richiamato con il presente provvedimento. Nello specifico, gli enti locali, pur prendendo atto del processo che ha condotto la Provincia alla revisione del DMV, operata in prima battuta con la deliberazione n. 1798/2016 e poi rivista nel nuovo scenario che era stato loro presentato nei suoi criteri generali e che qui si approva, hanno espresso l'orientamento di escluderne l'applicazione. Si è, in ogni caso provveduto, in attuazione del richiamato articolo 23 ter, comma 3 bis della L.P. n. 4/1998, a sentire formalmente tutti i comuni e le comunità interessati, che, in occasione dell'incontro del 18 settembre 2018 - convocato con nota n. 512060 del 10 settembre 2018 -, hanno confermato la volontà di non dare attuazione alla nuova ricalibratura dei DMV, mantenendo, di conseguenza, i quantitativi idrici attualmente in alveo. Pertanto, in ragione di tali pareri, si propone alla Giunta di escludere l'applicazione della ricalibratura anche sperimentale dei DMV prevista per le opere di presa oggetto della deliberazione n. 1798/2016, pur con i nuovi valori sperimentali di rilascio del DMV ora definiti nella Tabella 1.

Per quanto attiene il punto 3), in attuazione della più volte citata L.P. n. 4/1998, si ritiene che i criteri per rideterminare le somme dovute dai concessionari interessati, ai sensi del comma 15 quater, lett. a) ed e) dell'art. 1 bis 1 della medesima legge, nelle forme previste dal comma 3 bis dell'art. 23 ter, debbano considerare il *valore economico attribuito ad altri usi delle acque, definito* quale quota del valore non generato a causa del mancato incremento della potenza nominale media della concessione, riconducibile, nel caso in cui fossero attuati i rilasci ricalibrati, a quella parte di valore dell'energia idroelettrica che si sarebbe prodotta con la minor portata rilasciata, al netto dei costi sostenuti per produrla. L'entità delle somme dovute è quindi definita secondo quanto esposto nel Documento “*Applicazione del comma 3 bis dell'art. 23 ter della L.P. 6 marzo 1998, n.4. Criteri per la rideterminazione delle somme dovute dai concessionari di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lett. a) ed e) della L.P. 6 marzo 1998, n.4*”, allegato sub B e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Detti criteri sono stati quindi identificati considerando il fatto che la mancata valorizzazione dell'energia derivante dalla mancata portata ricalibrata va combinata con altri fattori, quali l'efficienza degli impianti, il costo del sistema dei canoni/sovracani e dei monitoraggi, nonché la quota del valore che sarebbe stata destinata al sistema pubblico in base ai protocolli d'intesa stesi per l'applicazione della ricalibrazione anche sperimentale del DMV. Tenuto conto dell'esigenza, da parte degli enti locali, di conoscere in anticipo gli importi loro destinati per definire i propri bilanci sia annuali che pluriennali, si rende opportuno stabilire un valore convenzionale fisso dell'energia e valido per un periodo di riferimento di alcuni anni. Altresì, si è preferito ripartire l'entità del predetto *valore economico per altri usi*, rispetto alle somme dovute in applicazione del comma 15 quater, lett. a) ed

e) dell'art. 1 bis 1 della L.P. n. 4/1998, in ragione del rapporto tra l'entità dei valori unitari definiti nelle stesse lettere del comma 15 quater, ovvero rispettivamente pari a 0,926 (= 62,5/67,5) e pari a 0,074 (= 5/67,5).

Si osserva che, nel caso delle concessioni indicate nella Tabella 1 (allegato A di questo provvedimento), è opportuno fissare in 0,56 il valore Z previsto nell'allegato B, in ragione della quota complessiva destinata al sistema pubblico in base all'accordo di cui alla d.G.P. n. 1798/2016. Inoltre, in base ad indicazioni dell'Agenzia per le risorse idriche e l'energia, il valore atteso dell'energia, nel periodo dal 2019 alla scadenza degli obblighi concessori, può essere stabilito nella misura di 60,00 euro/MWh.

Per quanto riguarda il punto 4), afferente quanto previsto all'ultimo periodo del comma 3 bis, si ritiene sia da applicare, anche sulla scorta di quanto ribadito del CAL nella nota di data 17 maggio 2017 e della seduta di data 2 ottobre 2018, il criterio generale fissato nell'Accordo PAT-CAL del 21 gennaio 2011 di cui alla d.G.P. n. 2982/2010 ed in quelli precedenti, secondo il quale vige un rapporto solidale e di equa ripartizione tra gli enti locali dei benefici economici o meno, derivanti dalle attività elettriche svolte sul territorio provinciale ed in particolare dei proventi relativi ai canoni aggiuntivi e ambientali incassati dalla Provincia. Pertanto, anche nel caso di mancata applicazione della ricalibrazione dei DMV per le concessioni interessanti esclusivamente il territorio trentino, si ritiene che i proventi introitati dalla Provincia - ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera a) e lettera e) della L.P. n. 4/1998 - secondo i criteri individuati nel predetto documento Allegato sub B, saranno riversati ai comuni e alle comunità nelle stesse proporzioni definite in base all'Accordo del 21 gennaio 2011 e, precisamente, ai suoi articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Nel caso in cui la mancata applicazione della ricalibrazione del DMV riguardi una concessione posta a scavalco con il territorio veneto, nella destinazione dei proventi che la Provincia destina a comuni e comunità trentini restano salvi gli accordi presi con la Regione Veneto, esplicitati nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1708/2008 e n. 1709/2008, in ordine alla destinazione della quota di spettanza regionale delle somme di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera a) e lettera e) della L.P. n. 4/1998.

Pertanto, tenuto conto dei versamenti che saranno effettuati di volta in volta in base a quanto sancito al precedente punto 3) per soddisfare gli obblighi di cui alla lettera a) ed alla lettera e) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della L.P. n. 4/1998, l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia procederà, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, nel comunicare ai comuni e alle comunità le somme che saranno rese loro disponibili nell'anno di riferimento (anno X). Inoltre, l'Agenzia medesima continuerà a riversare a Cassa del Trentino s.p.a. le somme introitate per ciascuna concessione nelle modalità indicate nella d.G.P. n. 2766/2010 e Cassa del Trentino s.p.a. renderà poi disponibili le somme ai Comuni e alle Comunità territoriali interessate secondo i criteri di ripartizione individuati nell'Accordo del 21 gennaio 2011.

Infine, in considerazione del fatto che per il 2018 la Società HDE ha già provveduto ad effettuare i versamenti dovuti ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettere a) ed e) della L.P. n. 4/1998, si propone che la presente deliberazione abbia efficacia dal 1 gennaio 2019.

Ciò premesso,

- tenuto conto delle motivazioni sopra esposte;
- dato atto che, in ordine al presente provvedimento, sono stati sentiti i comuni e le comunità interessate e sono stati acquisiti, oltre al parere del Consiglio delle Autonomie, i pareri positivi del Servizio Europa, del Servizio Programmazione e sviluppo strategico e del Dipartimento Affari finanziari in adempimento della deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
 - vista la legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;
 - visto l'art. 23 ter della L.P. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.,
 - vista la L.P. 5 febbraio 2007, n. 1;
 - visto il r.d. 19 dicembre 1933, n. 1775, con particolare riferimento all'art. 47;
 - visti anche il Piano energetico ambientale provinciale, il Piano di tutela delle acque e il PGUAP;
 - visti tutti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, secondo le motivazioni espresse in premessa, la Tabella 1 “Ricalibrazione sperimentale dei rilasci di DMV”, allegato sub A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che identifica - in colonna 2 - i nuovi valori sperimentali della ricalibrazione dei rilasci per i DMV in sostituzione dei rilasci ricalibrati individuati nella “Tabella nuovi rilasci DMV” allegato parte integrante della deliberazione di Giunta provinciale n. 1798 del 14 ottobre 2016;
- 2) di escludere, ai sensi del primo periodo del comma 3 bis dell'art. 23 ter della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, sentiti i comuni e le comunità interessati, l'applicazione, anche sperimentale, della ricalibratura dei rilasci del DMV per le concessioni individuate nella Tabella 1 del precedente punto 1);
- 3) di approvare il documento, allegato sub B quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che stabilisce i criteri, previsti nel secondo periodo del comma 3 bis dell'art. 23 ter della legge provinciale n. 4/1998, per la rideterminazione delle somme dovute dai concessionari di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico interessati dagli obblighi di cui al comma 15 quater, lett. a) e lett. e) dell'art. 1 bis 1 della L.P. 6 marzo 1998, n.4;
- 4) di stabilire, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 bis dell'art. 23 ter della legge provinciale n. 4/1998, che in caso di mancata applicazione della ricalibrazione dei DMV per le concessioni interessanti l'esclusivo territorio provinciale, le somme introitate dalla Provincia in base a quanto fissato nell'allegato sub B di cui al precedente punto 3) saranno riversate ai comuni e alle comunità interessati dalla singola concessione nelle stesse proporzioni definite in base all'Accordo del 21 gennaio 2011 e, precisamente, ai suoi articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13; nel caso in cui la mancata applicazione della ricalibrazione del DMV riguardi una concessione posta a scavalco con il territorio veneto, restano salvi gli accordi presi con la Regione Veneto, esplicitati nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1708/2008 e n. 1709/2008, in ordine alla destinazione della quota di spettanza regionale delle somme di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera a) e lettera e) della L.P. n. 4/1998;
- 5) di stabilire che le previsioni di cui al precedente punto 4) si applicano dal 1 gennaio 2019 e fino alla data di scadenza degli obblighi previsti ai sensi della lettere a) ed e) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. n. 4/1998;
- 6) di stabilire, con riferimento alle concessioni indicate nella Tabella 1 – Allegato sub A di questo provvedimento, che i parametri indicati nei criteri di cui all'allegato sub B assumono i seguenti valori: il parametro Z è pari a 0,56, il prezzo dell'energia è pari a 60,00 Euro/MWh mentre il valore della variazione di potenza nominale annua (*AumPotNom*) è quello indicato nella colonna n. 4) della stessa tabella;
- 7) di dare atto che, in base alla d.G.P. n. 2766 del 3 dicembre 2010, resta in capo all'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia il compito di informare i comuni e le comunità,

entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, in ordine alle somme che saranno rese loro disponibili nell'anno di riferimento secondo i criteri di ripartizione individuati nell'Accordo del 21 gennaio 2011, in ragione delle somme dovute dai concessionari in base ai criteri stabiliti al precedente punto 3).

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A

002 ALLEGATO B

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Tabella 1. Ricalibrazione sperimentale dei rilasci di DMV

CONCESSIONI	IMPIANTO	OPERA DI DERIVAZIONE	Colonna n. 1 (Rilasci in atto dal 1.01.2009)					Colonna n. 2 (rilascio sperimentale ricalibrato)					Colonna n. 3 Monitoraggi n.	Colonna n. 4 (variazione di potenza nominale) var potenza kW						
			(portata espressa in litri al secondo)					(portata espressa in litri al secondo)												
			nov- apr	mag- ott	dic-mar	apri- lug	ago-sett	ott - nov	media	nov- apr	mag- ott	dic-mar			apr- lug	ago-sett	ott - nov	media		
GDI 18AD - Avio - Pra da Stua	PRADASTUA	opera di presa torrente Aviana - diga lago di Pradastua			48	67	57	67	59			38	54	46	54	47	1	99,06		
GDI 20AD - Bussolengo Chievo	BUSSOLENGO	opera di presa fiume Adige			15.930	22.302	19.116	22.302	19.647			12.975	18.165	15.570	18.165	16.003	1	1.497,00		
GDI 15BR - Carzano	CARZANO	opera di presa torrente Maso			407	569	488	569	502			332	464	398	464	409	1	385,03		
GDI 26CH - Boazzo, Cimego, Storo	CIMEGO 1	opera di presa torrente Giulis			68	95	81	95	84			58	81	69	81	71	7	1.602,97		
		opera di presa torrente Ribor			74	74	74	74	74			63	63	63	63	63				
		opera di presa torrente Valbona			100	100	100	100	100			80	80	80	80	80				
		opera di sbarramento torrente Chiese - diga Boazzo	342	519						431	274	415							344	
		opera di sbarramento torr. Chiese - diga Ponte Murandin	372	715						544	298	572							435	
		opera di presa torrente Adanà			90	126	108	126	111			84	117	100	117	103				
	MALGA BOAZZO	opera di sbarramento torrente Chiese - diga Bissina			318	410			364			254	328			291				
	STORO	opera di presa fiume Chiese - traversa Cimego					1.327	1.656	1.492	1.656	1.519			1.194	1.490	1.343	1.490	1.367		
GDI 02NO - Cogolo	COGOLO 1	opera di presa rio Vioz (o rio Vallenai - determina n.148/2012)			47	47			47			35	35			35	2	346,12		
		opera di presa torrente Noce Val Venezia a Malga Mare			143	215			179			129	194			161				
		opera di sbarramento torrente Noce - diga Pian Palù-centralina Fontanino			82	180			131			66	144			105				
GDI 16BR - Grigno Costabrunella	GRIGNO	opera di presa torrente Chieppena			39	55	47	55	48			32	44	37,6	44	39	3	404,98		
		opera di presa torrente Grigno			272	381	327	381	336			218	305	262	305	269				
		opera di presa torrente Grigno			73	101	87	101	89			59	81	70	81	72				
GDI 06AV - Predazzo	PREDAZZO	opera di presa torrente Avisio - diga Pezze di Moena			742	1.039	890	1.039	915			650	750	750	650	700	1	353,72		
		opera di presa rio S. Pellegrino			211	296	254	296	261			220	330	330	330	293				
GDI 24SA - Riva, Ponale	PONALE	opera di presa torrente Ponale			77	108	93	108	95			70	98	85	98	87	1	21,91		
GDI 22SA - S.Massenza Nembia	S. MASSENZA 1	opera di presa torrente Ambies Alto			96	134	115	134	118			90	126	108	126	111	7	1.811,97		
		opera di presa torrente Algone			145	202	173	202	178			136	190	163	190	167				
		opera di presa torrente Arnò			179	251	215	251	221			168	236	202	236	208				
		opera di presa torrente Gaverdina			49	69	59	69	61			39	55	47	55	48				
		opera di presa rio Finale			40	55	48	55	49			32	44	38	44	39				
		opera di presa rio Bedu' di Villa o S.Valentino			129	181	155	181	159			103	145	124	145	128				
		opera di presa rio Bedu' di Pelugo	157	237						197	126	190	-	-	-	-			158	
		opera di presa torrente Sarca di Genova	692	1.037						865	554	830	-	-	-	-			692	
		opera di presa torrente Sarca di Nembrone	224	337						281	179	270	-	-	-	-			224	
		opera di presa torrente Sarca di Campiglio			425	595	510	595	524				340	476	408	476			419	
GDI 23SA - Torbole	TORBOLE	opera di presa fiume Sarca - traversa a Pietramurata			2.949	4.128	3.539	4.128	3.637			2.448	3.426	2.937	3.426	3.019	2	1.104,46		
	TORBOLE -TOBLINO	opera di presa fiume Sarca - traversa a Sarche			2.969	4.156	3.562	4.156	3.661			2.418	3.385	2.901	3.385	2.982				
GDI 11BR - Val Noana	VAL NOANA	opera di presa torrente Valnoana - diga di Valnoana			116	162	139	162	143			93	130	111	130	114	2	365,05		
		opera di presa torrente Cismon			240	336	288	336	296			192	269	230	269	237				

Allegato B

Applicazione del comma 3 bis dell'art. 23 ter della L.P. 6 marzo 1998, n. 4. Criteri per la rideterminazione delle somme dovute dai concessionari di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lett. a) ed e) della L.P. 6 marzo 1998, n. 4.

Nel caso in cui, in una delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico prorogate in forza del comma 15 ter dell'articolo 1 bis 1 della L.P. n. 4/1998, non si possano attuare i rilasci d'acqua nella misura stabilita - anche in via sperimentale-, dalla ricalibrazione per il DMV per come previsto nell'art. 23 ter, comma 3 bis della L.P. n. 4/1998, il concessionario assolve agli obblighi previsti per l'anno di riferimento (anno X) dal comma 15 quater, lett. a) e lettera e) dell'art. 1 bis 1 della L.P. n. 4/1998 secondo quanto di seguito riportato.

I) Per l'assolvimento dell'obbligo previsto dal comma 15 quater, lett. a) dell'art. 1 bis 1 della L.P. n. 4/1998 (Canone aggiuntivo) il concessionario è tenuto a versare per l'anno di riferimento il seguente importo denominato *SOMME ex c.15 quater, lett. a)* così formulato:

$$SOMME \text{ ex c. 15 quater, lett. a) }_{(anno X)} = Canone_aggiuntivo_{(anno X)} - Val_altri_usi_{(anno X)} \times 0,926$$

II) Per l'assolvimento dell'obbligo previsto dal comma 15 quater, lett. e) dell'art. 1 bis 1 della L.P. n. 4/1998 (Canone ambientale) il concessionario è tenuto a versare per l'anno di riferimento il seguente importo denominato *SOMME ex c.15 quater, lett. e)* così formulato:

$$SOMME \text{ ex c.15 quater, lett. e) }_{(anno X)} = Canone_ambientale_{(anno X)} - Val_altri_usi_{(anno X)} \times 0,074$$

Le formulazioni sopra indicate fanno riferimento alle seguenti identità:

CANONE_aggiuntivo $_{(anno X)}$: è l'importo calcolato per l'anno X di riferimento in base ai valori di potenza nominale media della concessione al lordo dei rilasci dei DMV, ovvero alle potenze definite a tal fine dai provvedimenti assunti nel tempo da parte del servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed al canone unitario previsto ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera a) della L.P. 4/1998 per come aggiornato in base al comma 15 octies del medesimo articolo;

CANONE_ambientale $_{(anno X)}$: è l'importo calcolato per l'anno X di riferimento in base ai valori di potenza nominale media di concessione al lordo dei rilasci dei DMV, ovvero alle potenze definite a tal fine dai provvedimenti assunti nel tempo da parte del servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed al canone unitario previsto ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lett. e) della L.P. n. 4/1998 per come aggiornato in base al comma 15 octies del medesimo articolo;

$Val_altri_usi_{(anno\ X)}$: rappresenta il valore convenzionale per l'anno X di riferimento collegato al mancato reddito derivante dalla produzione di energia attuabile con la variazione del rilascio, al netto di costi convenzionali, ed è calcolato secondo la seguente formula:

$$Val_altri_usi_{(anno\ X)} = (1 - Z) \times (VEn - tot_canoni_{(anno\ X-1)} - monitoraggio)$$

dove:

VEn = rappresenta il valore, espresso in euro, dell'energia elettrica netta annualmente prodotta ed è pari alla seguente formula:

$$VEn = rend. \times VE_{Lordo}$$

dove

il Valore annuo $VE_{Lordo} = (AumPotNom_{(espresso\ in\ MW)} \times 8760) \times prezzo$

$rend.$ = rappresenta il rendimento degli impianti idroelettrici ed è pari a 0,81

$AumPotNom$ = variazione netta della potenza nominale media annua, convenzionalmente quantificata, per ciascuna concessione interessata; tale variazione deve essere calcolata in base alle quantità d'acqua (variazione di portata registrata tra la situazione ante ricalibratura e post calibratura) e deve tenere conto anche del salto dell'impianto principale su cui avviene la caduta della portata d'acqua, della minore produzione di energia generabile dalle centraline che sfruttano il rilascio (ove presenti) nonché degli eventuali effetti prodotti alle centrali poste in serie allo stesso impianto a cui si riferisce la ricalibrazione;

$prezzo$ = rappresenta il valore convenzionale unitario dell'energia (espresso in Euro/MWh), stimato in ragione del prezzo medio di riferimento atteso della stessa energia nel periodo di riferimento, o nel sottoperiodo, in cui sarebbe prevista l'attività di ricalibrazione (anche sperimentale) del DMV. La Giunta provinciale fissa detto valore convenzionale ed il relativo periodo di validità.

Z = parametro convenzionale rappresentativo della quota del valore annuo dell'energia lorda VE_{Lordo} , resa disponibile direttamente al sistema pubblico complessivo nell'ambito dei protocolli d'intesa, stesi in base all'art. 9 del Piano di tutela delle acque di cui alla d.G.P. n. 233/2015, per l'effettuazione della ricalibrazione (anche sperimentale) del DMV. La Giunta provinciale fissa tale parametro.

$monitoraggio$ = rappresenta il valore convenzionale annuo delle attività di monitoraggio afferenti la concessione nel caso venisse attuata la ricalibrazione. Esso è pari, forfettariamente, a 9.000,00 euro/anno per ogni stazione di monitoraggio prevista nel Piano di monitoraggio per i corsi d'acqua nel caso di rimodulazione del rilascio del DMV.

$tot_canoni_{(anno\ X-1)}$ = somma dei valori, espressi in Euro, dei maggiori canoni, dei sovracani BIM e rivieraschi, dovuti a seguito dell'aumento della Potenza nominale media annua che si avrebbe per l'utilizzo della risorsa idrica allo scopo idroelettrico secondo le relative tariffe unitarie previste per l'anno (X-1) nel caso in cui si applicassero i rilasci ricalibrati. Tale somma comprende anche il controvalore dell'energia di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 670/1972 attribuito

secondo le vigenti condizioni per la sua fornitura. In particolare la formulazione di questo fattore è così definita di seguito:

$$tot_canoni_{(annoX-1)} = Can_DEM_{annoX-1} + Sovrac_BIM_{annoX-1} + Sovrac_RIV_{annoX-1} + V_energ_art.13_{annoX-1}$$

dove:

$$Can_DEM_{annoX-1} = AumPotNom_{(espresso\ in\ KW)} \times tarif_DEM_{annoX-1}$$

$$Sovrac_BIM_{annoX-1} = AumPotNom_{(espresso\ in\ KW)} \times tarif_BIM_{annoX-1}$$

$$Sovrac_RIV_{annoX-1} = AumPotNom_{(espresso\ in\ KW)} \times tarif_RIV_{annoX-1}$$

$$V_energ_art.13_{annoX-1} = 220 \times AumPotNom_{(espresso\ in\ KW)} \times Val_kWh_{annoX-1}$$

in cui,

$tarif_DEM_{annoX-1}$, $tarif_BIM_{annoX-1}$, $tarif_RIV_{annoX-1}$ indicano, rispettivamente, le tariffe unitarie - espresse in Euro per ogni KW di potenza media annua nominale - del canone dovuto ai sensi dell'art. 35 del r.d. n. 1775/1933, del sovracanone BIM dovuto ex legge n. 959/1953, del sovracanone rivierasco dovuto ex art. 53 del r.d. n. 1775/1933;

$Val_kWh_{annoX-1}$ rappresenta il controvalore unitario dell'energia, espresso in euro per ogni KWh di energia elettrica, ritirata dalla Provincia in base all'art. 13 del d.P.R. n. 670/1972, definito - per l'anno precedente a quello di riferimento - dalla Giunta provinciale nel momento dell'approvazione del Piano di cessione dell'energia elettrica ritirata in base all'art. 23 della legge provinciale sull'energia (L.P. n. 20/2012),